

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEDE DI PALERMO

Ricorso

nell'interesse del dott. **Calabrò Carmelo** [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso, per procura in calce rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, dall'Avv. Antonio Sottile [REDACTED] – con istanza ai sensi dell'art. 136 d.lgs. 104/2010 di ricevere tutte le comunicazioni relative al processo al fax n. 090671520 e/o al seguente indirizzo *email* avvantoriosottile@pec.giuffre.it;

contro

la **REGIONE SICILIANA**, in persona del legale rappresentante p.t.;
l'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DEL DIRITTO ALLO STUDIO, in persona del legale rappresentante p.t

nei confronti

dei Sigg.ri **Sergi Arturo, Casella Cipollitta Serenella, Casella Rosalina e Siligato Marco**

per l'annullamento

previa sospensione, del provvedimento di esclusione dalla procedura, indetta con Avviso pubblico n. 42/2021, Progetto Giovani 4.0 – nuova edizione – Sezione A - di finanziamento voucher formativi per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di perfezionamento post-lauream AFAM., del D.D.G. n. 1502 del 25.8.2022 di approvazione della graduatoria definitiva e della medesima graduatoria nella parte in cui l'istanza del ricorrente non è stata ammessa a finanziamento ed inserita nel relativo elenco- All.to A ma ritenuta non ammessa ed inserita nel relativo elenco – All.to C e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresi, ove occorra, il precedente D.D.G. n. 593/2022 di approvazione della precedente graduatoria provvisoria

Premesse:

Con Avviso pubblico n. 42/2021 l'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana avviava procedura di finanziamento voucher formativi per la partecipazione a Master di I e II livello e corsi di perfezionamento post-lauream AFAM.

Ai sensi dell'art. 4.1.2 (azioni finanziabili) del predetto avviso *“Il voucher formativo, previsto per la sopradescritta Sezione A, è finalizzato al rimborso totale o parziale esclusivamente delle spese di iscrizione (sono escluse ogni altra tipologia di spesa come ad esempio quella relativa al viaggio, vitto, alloggio, materiali ecc.) sino a concorrenza dell'importo massimo previsto all'articolo 4.1.7, per la frequenza di:*

a) Master post-lauream di I o II livello, erogati da Università italiane, pubbliche e private (comprese le Business School afferenti ad istituzioni universitarie) accreditate e autorizzate al rilascio dei titoli dal MIUR o Università straniere (ubicata nel territorio UE e nel territorio del Regno Unito) censite nel database Network ENIC-NARIC.

b) Master o corsi di perfezionamento post – lauream, realizzati da Istituzioni di istruzione superiore AFAM (Accademie, ISLA, Conservatori, ecc) pubbliche e private presenti a livello regionale e nazionale, riconosciute e autorizzate al rilascio dei titoli dal MIUR.

I suddetti percorsi formativi devono, obbligatoriamente, prevedere il riconoscimento di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) o 60 ECTS (European Credit Transfer System) o 60 CFA (Crediti Formativi Accademici) e non superiori a 90 CFU/ECTS/CFA. I moduli formativi devono prevedere ore di attività dedicate alla formazione teorica (didattica frontale), nonché alla formazione pratica nella fase di stage e ad altre tipologie di attività formative (fad, project work, studio individuale, visite). Si precisa che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 sono ammissibili i percorsi formativi erogati parzialmente o interamente in modalità FAD/DAD.

2. Il percorso formativo deve obbligatoriamente prevedere il rilascio del titolo finale, a seguito di prova di valutazione. Possono essere ammessi al finanziamento i percorsi, la cui conclusione – comprensiva dell'esame finale – è prevista obbligatoriamente entro il termine improrogabile del 30/11/2022. L'acquisizione del titolo è indispensabile ai fini dell'erogazione del voucher”

Ai sensi dell'art. 4.1.5 la domanda di finanziamento doveva essere corredata

dalla produzione in allegato della “5. brochure ufficiale (Bando di concorso Master o altro documento equivalente) del Master universitario o del Master/ corso di perfezionamento AFAM scelto, rilasciato dall’ Organismo attuatore, dal quale si possa evincere l’ articolazione del percorso formativo (es. ore corso, ore stage, materie, CFU/ECTS/ CFA, numero di edizioni, costo, ecc...)”

Il dott. Calabrò presentava nei termini la propria istanza di partecipazione alla procedura per l’ erogazione del contributo economico (vedi ALL. n. 1, indicando quale percorso formativo il Master *post-lauream* di II livello in ENERGY MANAGEMENT organizzato dal MIP – SCHOOL OF MANAGEMENTYT DEL POLITECNICO DI MILANO **con specificazione dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000** in sede di domanda di partecipazione dei crediti formativi corrispondenti al predetto master (60 CFU) e del termine di inizio (06/10/2020) e fine corso (21/10/2021).

Alla predetta domanda di partecipazione allega come prescritto dal predetto art. 4.1.5 allegava, fra gli altri documenti richiesti, anche la brochure del predetto Master.

Ciononostante in sede di predisposizione della graduatoria provvisoria la domanda del ricorrente rientrava tra quelle non ammesse con la seguente motivazione “*il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell’ Avviso (art. 4.1.2 comma 1) – Azione non finanziabile*”.

Risultando incomprensibile il motivo di non ammissione, stante il pieno rispetto di quanto prescritto del suddetto art. 4.1.2, comma 1 nel termine assegnato il ricorrente presentava apposite osservazioni ribadendo la conformità del master per il quale è stata presentato la domanda di finanziamento alle prescrizioni dettate dal suddetto articolo ovvero sia Master *post-lauream* di II livello con riconoscimento di 60 CFU.

Ad ulteriore conferma di ciò il dott. Calabrò allegava alle predette osservazioni copia del diploma rilasciato dall’ Istituto Universitario e il Decreto di istituzione del Master.

Malgrado le predette dirimenti osservazioni supportate da idonea

documentazione in sede di graduatoria definitiva l'istanza di finanziamento del ricorrente rientrava tra quelle non ammesse a valutazione con la seguente motivazione “*Osservazione non accolta – dalla brochure caricata in sede di istanza dal soggetto proponente non si evincono i cfu del corso oggetti di istanza - Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.1.2. comma 1 e 4.1.5 comma 1 punto 5 dell'Avviso) - Azione non finanziabile*”

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4.1.2 e 4.1.5 DELL'AVVISO PUBBLICO 42/2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 e 47 del DPR 445/2000 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 e 10 L.N. 241/90 - CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E PROPORZIONALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

I.- I gravati provvedimenti sono illegittimi perché inficiato da evidenti erroneità, carenze istruttorie ed anomalie motivazionali risultando all'evidenza l'incongruità della motivazione dell'esclusione del ricorrente (*Il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell'Avviso (art. 4.1.2. comma 1 e 4.1.5 comma 1 punto 5 dell'Avviso) - Azione non finanziabile*) dalla graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento – peraltro diversa da quella rappresentata in sede di adozione della graduatoria provvisoria – considerato che nessuna prescrizione dell'Avviso n. 42/2021 prevedeva che la brochure del master da allegare all'istanza presentata dal proponente indicasse il numero di CFU.

Per rendersi conto di ciò è appena il caso di evidenziare che l'**art. 4.1.2 (azioni finanziabili)** prevedeva al comma 1 che “*Il voucher formativo, previsto per la sopradescritta Sezione A, è finalizzato al rimborso totale o parziale esclusivamente delle spese di iscrizione (sono escluse ogni altra tipologia di spesa come ad esempio quella relativa al viaggio,*

vitto, alloggio, materiali ecc.) sino a concorrenza dell'importo massimo previsto all'articolo 4.1.7, per la frequenza di: a) Master post-lauream di I o II livello, erogati da Università italiane, pubbliche e private (comprese le Business School afferenti ad istituzioni universitarie) accreditate e autorizzate al rilascio dei titoli dal MIUR o Università straniere (ubicata nel territorio UE e nel territorio del Regno Unito) censite nel database Network ENIC-NARIC. b) Master o corsi di perfezionamento post – lauream, realizzati da Istituzioni di istruzione superiore AFAM (Accademie, ISLA, Conservatori, ecc) pubbliche e private presenti a livello regionale e nazionale, riconosciute e autorizzate al rilascio dei titoli dal MIUR. I suddetti percorsi formativi devono, obbligatoriamente, prevedere il riconoscimento di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) o 60 ECTS (European Credit Transfer System) o 60 CFA (Crediti Formativi Accademici) e non superiori a 90 CFU/ECTS/CFA. I moduli formativi devono prevedere ore di attività dedicate alla formazione teorica (didattica frontale), nonché alla formazione pratica nella fase di stage e ad altre tipologie di attività formative (fad, project work, studio individuale, visite). Si precisa che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 sono ammissibili i percorsi formativi erogati parzialmente o interamente in modalità FAD/DAD.”, mentre l'art. 4.1.5 “**Documenti per la presentazione della domanda**” prevedeva al punto 5 solamente che all'istanza di finanziamento fosse allegata la “5. brochure ufficiale (Bando di concorso Master o altro documento equivalente) del Master universitario o del Master/ corso di perfezionamento AFAM scelto, rilasciato dall' Organismo attuatore, dal quale si possa evincere l'articolazione del percorso formativo (es. ore corso, ore stage, materie, CFU/ECTS/CFA, numero di edizioni, costo, ecc...)”.

Ne discende che stando al tenore delle soprarichiamate disposizioni dell'Avviso pubblico *de quo* non era richiesto a pena di non ammissione a finanziamento che la brochure del MASTER da produrre unitamente alla domanda del proponente indicasse i corrispondenti CFU.

D'altra parte il modello di presentazione dell'istanza di finanziamento allegati all'avviso n. 42/2021 (vedi All. A- Sezione A – D.D.G. n. 2001 del 21/09/2021) richiedeva la specifica dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 45/2000 in ordine ai crediti formativi del MASTER per il quale si chiedeva il finanziamento e,

infatti, nel pieno rispetto di siffatta prescrizione il ricorrente ha regolarmente autocertificato che il Master *post-lauream* di II livello in ENERGY MANAGEMENT organizzato dal MIP – SCHOOL OF MANAGEMENTYT DEL POLITECNICO DI MILANO prevede il riconoscimento di 60 CFU.

Stando così le cose l'esclusione dell'istanza del ricorrente da quelle ammesse a finanziamento si pone in aperta violazione delle prescrizioni dell'Avviso pubblico n. 42/2021 che non richiedevano l'evidenziazione in sede di brochure del Master dei CFU corrispondenti che, di contro, andavano autocertificati ai sensi del DPR 445/2000, autocertificazione che il ricorrente ha regolarmente reso.

Al riguardo è appena il caso di richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, per cui le regole che disciplinano le procedure per l'assegnazione dei contributi *“non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione”* (Cfr. **Cons. Stato Sez. II, 24.12.2020, n. 8329; id. Sez. III, 15.6.2020, n. 3769**), in linea con il consolidato orientamento, per cui in materia di procedure selettive pubbliche, deve essere attribuito, nell'interpretazione delle clausole del bando, valore preminente all'interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza ex art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre devono essere escluse interpretazioni integrative contrarie al principio della prevedibilità e volte ad enucleare significati impliciti nella normativa di gara, potenzialmente in grado di ledere l'affidamento dei terzi (cfr. **Cons. Stato, Sez. V, 17.3.2015, n. 1375; id. 13.1.2014, n. 72**).

Inoltre, secondo il criterio di interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e

sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (cfr., **Consiglio di Stato, Sez. V, 16.1.2013, n. 238; 5.9. 2011, n. 4980**).

Applicando tali principi interpretativi agli atti della procedura indetta dalla Regione si deve ritenere certamente illegittima la gravata esclusione erroneamente disposta perché la brochure del Master non indica i corrispondenti CFU nonostante l'Avviso pubblico non richiedesse siffatta indicazione all'interno della brochure da allegare all'istanza di finanziamento.

II.- In ogni caso i CFU previsti dal MASTER per il quale il ricorrente ha chiesto il finanziamento *de quo* **risultavano innegabilmente evincibili già al momento della presentazione dell'istanza** giusta la specifica dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 resa dal dott. Calabrò in sede di compilazione del modello Allegato A.

Stando così le cose appare evidente l'errore in cui è incorso l'Amministrazione regionale laddove non ha considerato che l'Avviso pubblico 42/2021 non richiedeva che la brochure del MASTER da allegare all'istanza di finanziamento indicasse i CFU previsti e, comunque, che la domanda del ricorrente recava la specifica autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dei CFU previsti dal MASTER oggetto della richiesta di finanziamento.

Per altro verso non v'è chi non veda come, nella specie, l'Amministrazione regionale ha escluso il ricorrente per un'errata asserita ragione prettamente formalistica (non prevista dall'Avviso pubblico) e non ha svolto alcuna istruttoria in relazione al MASTER frequentato al fine di verificare l'effettiva sussistenza di tutte le caratteristiche richieste dall'Avviso per la concessione del chiesto finanziamento che il ricorrente ha puntualmente documentato ed autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 in sede di istanza di finanziamento.

Da qui ulteriore ragioni d'illegittimità dei provvedimenti impugnati per manifesta carenza di istruttoria e di motivazione.

III.- Sotto altro profilo è palese l'illegittimità della gravata esclusione dell'istanza del ricorrente per manifesta violazione dell'art. 4.1.5 dell'Avviso pubblico e dell'art.

10 della L. n. 241/90 laddove l'Amministrazione regionale in sede di graduatoria provvisoria ha escluso il ricorrente sul preteso assunto che il MASTER indicato dal ricorrente non rientrasse tra quelli finanziabili (“*il soggetto proponente non è ammissibile a valutazione ai sensi dell’Avviso (art. 4.1.2 comma 1) – Azione non finanziabile*”) e poi, a sorpresa, ha escluso il ricorrente dalla graduatoria definitiva con la diversa - **e parimenti errata** – formalistica motivazione della mancata indicazione nella brochure dei CFU del MASTER.

In tal modo l'Amministrazione regionale ha apertamente violato sia l'art. 4.1.5 dell'Avviso pubblico – omettendo di valutare e considerare le dirimenti e documentate osservazioni regolarmente avanzate dal ricorrente che, peraltro, allegando il Decreto di istituzione del MASTER ha comprovato l'innegabile veridicità dell'autocertificazione sui corrispondenti CFU già resa in sede di domanda di finanziamento – sia gli artt. 3 e 10 della L.n. 241/90 che impongono alla P.A. di valutare le osservazioni presentate dal privato e di motivare il loro rigetto, **valutazione e motivazione che, nella specie, risultano *de plano* carenti alla luce delle erronee ragioni di esclusione del ricorrente dalla graduatoria definitiva.**

Per altro verso risulta manifesta la violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 la cui *ratio* è proprio quella di evitare 'provvedimenti a sorpresa', cioè che prospettino questioni di fatto o di diritto prima ignote al richiedente, o comunque da lui non percepibili.

In altre parole ai sensi della suddetta disposizione il provvedimento definitivo non deve contenere motivi ostativi a sorpresa, ossia “apparsi per la prima volta in tale sede” e mai sottoposti al contraddittorio delle parti.

IV.- Infine non potrà sfuggire l'illegittimità della gravata esclusione del ricorrente per sviamento dell'interesse pubblico, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta ove solo si consideri che a fronte di un'istanza di finanziamento pienamente conforme alle prescrizioni dell'Avviso pubblico n. 42/2021 non sussiste, di contro, alcun interesse pubblico, contrapposto all'interesse privato dal ricorrente, che giustifichi la mancata attribuzione del

chiesto voucher formativo.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto, *medio tempore* si impone l'anticipazione degli effetti della decisione per i danni gravi che derivano al ricorrente dai provvedimenti impugnati. Non v'è chi non veda, infatti, come in mancanza di tutela cautelare l'odierna ricorrente vedrebbe irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di ottenere il chiesto finanziamento per esaurimento delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'Avviso pubblico 42/2021.

In ordine alla sussistenza, nella specie, del presupposto del *periculum in mora* si richiama la pacifica giurisprudenza di Codesto On.le TAR adito che con riferimento ad analoghi giudizi ha reiteratamente statuito come “*il possibile esaurimento dei fondi nelle more della decisione nel merito*” integra i presupposti del *periculum in mora* (Cfr. **TAR Palermo, sez. III, 9.3.2022, ordinanza n. 154**; **TAR Palermo, sez. I, 27.2.2021, ordinanza n. 130**).

P. Q. M.

Si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia, previa sospensione *ex art. 55 C.P.A.*, annullare i provvedimenti impugnati meglio specificati in epigrafe. Con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio e compensi di difesa. *Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 488/1999 e ss. mm. e ii. i sottoscritti procuratori e difensori dichiarano che il contributo unico versato corrisponde ad € 650,00.*

Messina, 31 ottobre 2022

(Avv. Antonio Sottile)

Asseverazione di conformità

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 136 comma 2 ter del C.P.A. e 23 del C.A.D. si attesta che la presente copia cartacea è conforme al documento originale informatico sottoscritto digitalmente.

(Avv. Antonio Sottile)